

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1164

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, GIOMO, DE LORENZO FERRUCCIO, FERIOLI, CAMBA**

*Presentata il 7 marzo 1969*

**Corresponsione agli eredi dell'indennità di buonuscita anche quando il genitore dipendente statale muoia prima del collocamento a riposo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, concernente l'Opera di previdenza a favore degli statali (ENPAS), al personale civile e militare dello Stato avente diritto alla normale pensione vitalizia viene corrisposta, a titolo di indennità di buonuscita, una somma pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione.

Quando l'iscritto all'opera di previdenza muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità di buonuscita, alla quale egli abbia eventualmente acquistato il diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi.

Quando, invece, l'iscritto all'opera di previdenza muoia prima del collocamento a riposo, dopo avere maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta:

a) al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta;

b) in mancanza del coniuge o, se questi non ne abbia diritto, alla prole minore, alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Poiché il diritto all'indennità di buonuscita è sicuramente di natura ereditaria avendo per oggetto l'intero credito dell'impiegato (e che ciò sia pacifico lo dimostra il fatto che quando il dipendente statale muore dopo il collocamento a riposo l'indennità in questione viene concessa ai suoi « eredi »), non v'è dubbio che le norme in vigore considerano, evidentemente, non « perfezionato » tale diritto quando l'impiegato statale muore prima di essere collocato in quiescenza. Altrimenti non si spiegherebbe perché in tale caso l'indennità di buonuscita viene concessa non agli « eredi », ma, quale generoso atto della pubblica amministrazione, soltanto a coloro che hanno con il defunto un certo grado di parentela e che si trovano in particolari *status*, tra i quali, ad esempio, come si è visto, quelli della minore età e dell'inabilità a compiere un proficuo lavoro.

I proponenti ritengono che un tale stato di cose non sia rispondente ad una reale esigenza di giustizia e che per ovviare a ciò è indispensabile promuovere una disposizione di legge la quale stabilisca che l'indennità di buonuscita spetta agli « eredi » (e quindi deve considerarsi come un diritto « perfeziona-

to ») anche nel caso del dipendente statale che muoia prima di essere collocato in quiescenza, purché il medesimo prima del decesso avesse maturato il diritto di chiedere ed ottenere, a domanda, il collocamento in quiescenza con diritto a pensione (il che può avvenire, a qualunque età, quando l'impiegato abbia prestato almeno 25 anni di servizio effettivo).

La « condizione » della maturazione del diritto alla normale pensione vitalizia si pone perché ai sensi dell'articolo 48 del regio decreto del 1928, n. 619, e successive modificazioni, l'indennità di buonuscita spetta « al personale civile o militare dello Stato, iscritto all'Opera di previdenza, avente diritto alla normale pensione vitalizia... ».

Sopra si è detto che un tale provvedimento di legge risponderebbe ad una reale esigenza di giustizia. Con esso, infatti, si giungerebbe a trattare in modo uguale gli « aventi diritto » dell'impiegato statale sia nel caso che questi muoia dopo avere maturato il diritto a chiedere il collocamento in quiescenza con diritto alla pensione, ma prima di essere collocato in tale posizione, sia nel caso che muoia dopo il collocamento in quiescenza (ad esempio, ottenuto a domanda dopo 25 anni di servizio effettivo) ma prima di riscuotere l'indennità di buonuscita.

E ciò, non solo, come si è già detto, perché il diritto alla indennità di buonuscita deve

considerarsi maturato anche nel primo caso ipotizzato, ma anche perché l'indennità di buonuscita non è altro che un credito che l'impiegato vanta nei confronti della pubblica amministrazione, credito che si è formato con il versamento da parte dell'impiegato stesso di appositi contributi mensili. Anzi, come sostiene anche un'autorevole parte della « dottrina », l'indennità di buonuscita dovrebbe essere considerata come una parte dello stipendio differita (ossia pagata anziché durante il servizio, dopo la cessazione del medesimo) per cui essa, giuridicamente, dovrebbe essere considerata parte integrante del patrimonio del lavoratore dipendente.

D'altronde, nel rapporto di impiego privato tutto questo è ormai pacifico e non si comprende perché non lo debba diventare anche nel rapporto di pubblico impiego, qual'è, per eccellenza, quello statale.

Con la presente proposta di legge, alla quale si spera non verrà a mancare il vostro benevolo appoggio, si vuole appunto avviare, sulla base delle considerazioni svolte, all'inconveniente lamentato, riconoscendo il carattere ereditario del diritto all'indennità di buonuscita anche nel caso del dipendente statale che abbia maturato il diritto a chiedere il collocamento in quiescenza con diritto alla pensione e che muoia prima di essere collocato in tale posizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 52 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno un biennio muoia prima del collocamento a riposo, dopo avere maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta agli eredi.

Nel caso di successione sia legittima sia testamentaria, gli aventi diritto, per ottenere il pagamento di detta indennità, debbono produrre, insieme con l'istanza, i documenti prescritti dall'articolo 298 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».